



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N^o **0651-10** DEL **23 DIC. 2010**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 con il quale è stato disposto il commissariamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa con contestuale nomina di un Commissario Straordinario nella persona dell'avv. Francesco Rocca;

VISTO l'art. 5 comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102 relativo alla conferma dell'Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31/12/2011, così come convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 146 del 6 maggio 2009 con la quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti della Croce Rossa Italiana";

VISTO l'art. 48 comma 3 lett.f) dello Statuto CRI ai sensi del quale l'Associazione Italiana della Croce Rossa può conferire, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento di bilancio, borse di studio consistenti in attività di ricerca e/o studio presso Dipartimenti, Servizi e Comitati Territoriali dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il conferimento delle predette borse di studio ed i conseguenti adempimenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare l'allegato "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio presso la Croce Rossa Italiana".

Il Commissario Straordinario
(avv. Francesco Rocca)

Il provvedimento è conforme al D.P.R. n. 97/2003
Il provvedimento non comporta oneri

Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza
(Dr.ssa Patrizia De Luca)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA**

INDICE

CAP.1 NORME GENERALI

Art.1	Finalità	pag.1
Art.2	Organo Competente	pag.1
Art.3	Tipologia e Durata	pag.1
Art.4	Incompatibilità ed Obblighi	pag.1
Art.5	Trattamento giuridico ed economico	pag. 1/2

CAP.2 SELEZIONE PUBBLICA

Art.6	Bandi e Pubblicità	pag.2
Art.7	Requisiti	pag.2
Art.8	Commissioni e Selezioni	pag.2
Art.9	Colloquio e Graduatoria	pag.2
Art.10	Criteri e Modalità	pag.2
Art.11	Decadenza/ Risoluzione rapporto	pag.3
Art.12	Norme finali e transitorie	pag.3

CAPO I: NORME GENERALI

Art.1 - Finalità

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'art. 48, c. 3, lett. f) del proprio Statuto, può conferire, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento di bilancio, **borse di studio consistenti in attività di ricerca e/o studio presso Dipartimenti, Servizi e Comitati Territoriali dell'Ente, su tematiche esposte nei relativi bandi.**

Art 2 - Organo Competente

Il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti o delle Regioni(per esigenze delle Unità Territoriali), denominati di seguito "Ufficio Competente", valutano l'opportunità di conferire **borse di studio**, ciascuno secondo la propria competenza.

Art. 3 - Tipologia e Durata

Le borse di studio possono essere assegnate solo a soggetti **Laureati**.

Il numero delle borse da bandire, l'importo, la durata, la sede e la tematica d'interesse sono determinati dall'Ufficio Competente.

La durata massima è **di 24 mesi** non rinnovabili e, in caso di durata biennale, le borse sono sottoposte a conferma allo scadere del I anno; per tale scadenza, i Borsisti presentano all'Ufficio Competente una **dettagliata relazione/tesina** affinché possa disporre o meno **la conferma** per il II anno.

Art. 4 - Incompatibilità ed Obblighi

Il conferimento viene reso noto dall'Ufficio Competente a mezzo **comunicazione scritta** con indicazione di data d'inizio e sede.

Decadono dal diritto alla borsa coloro **che non facciano pervenire**, entro i termini indicati, la dichiarazione di accettazione della borsa, nonché l'eventuale documentazione richiesta e coloro **che**, dopo l'accettazione della borsa, **non diano inizio**, senza giustificato motivo, alle attività di studio e ricerca nel termine stabilito.

Le borse sono individuali e **non possono cumularsi con altre**, né con assegni/sovvenzioni di analoga natura, né con l'esercizio di attività libero professionali o con rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, o **con la frequenza a corsi universitari di dottorato di ricerca con assegni**.

Gli assegnatari delle borse possono chiedere di svolgere, in via eccezionale, **incarichi esterni**, previa autorizzazione dell'Ufficio Competente ed a condizione che l'attività:

- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca/studio oggetto della borsa;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi della CRI.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza possono essere assegnate, per il restante periodo, ai candidati risultati idonei secondo la valutazione della Commissione.

Art. 5 – Trattamento giuridico ed economico

Gli importi per le borse di studio vengono erogati **in rate mensili posticipate**.

L'assegnatario che, iniziata l'attività, non la prosegua, senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività, può essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento dell'Ufficio Competente, previo interpello dell'interessato.

Il godimento della borsa viene sospeso in caso di assenza per: maternità, malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.

Le borse sono soggette ad agevolazioni e ritenute fiscali secondo la vigente normativa sui redditi assimilati al lavoro dipendente, come determinato dagli artt. 47 e ss. del T.U.I.R..

Le borse **non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a diritto e/o aspettativa alcuna per la costituzione di un rapporto di lavoro con la Croce Rossa Italiana.**

Il borsista è assicurato contro **gli eventuali infortuni nello svolgimento dell'attività** oggetto della borsa e contro eventuali **danni materiali** arrecati agli strumenti connessi con la suddetta attività, attraverso apposite polizze assicurative, con oneri a carico CRI.

CAPO II: SELEZIONE PUBBLICA

Art.6 – Bandi e Pubblicità

La selezione avviene **tramite bandi** a cui viene data la più ampia diffusione anche a mezzo pubblicazione nel sito web CRI.

Art. 7 - Requisiti

Possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano conseguito: **Laurea Triennale, Laurea - vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica - nuovo ordinamento** e che siano in possesso di curriculum idoneo per lo svolgimento dell'attività oggetto delle borse; ulteriori requisiti possono prevedersi dall'Ufficio Competente nella stesura del relativo bando.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, indirizzata all'Ufficio Competente ed allegando la documentazione richiesta.

Almeno il 50% delle borse di studio e' riservato a soci CRI di eta' inferiore a 29 anni.

Art. 8 – Commissioni – Selezione

Le Commissioni, formate da tre componenti, sono nominate dal Direttore Generale o dai Direttori dei Dipartimenti, per le borse presso il Comitato Centrale, ovvero dal Direttore Regionale, per quelle presso le Unità Territoriali.

La selezione, diretta ad accertare l'attitudine a svolgere l'attività oggetto della borsa, avviene previa valutazione **Titoli** e successivo **Colloquio** utile a verificare **anche** la capacità di trattare argomenti nelle materie di settore in almeno **una lingua straniera**.

Art. 9 – Colloquio e Graduatoria

Le Commissioni prendono atto, preliminarmente, dal bando di **criteri e modalità** di valutazione dei titoli e di attribuzione punteggi. Il colloquio verte su **argomenti** attinenti il progetto di ricerca e/o di studio di cui al relativo bando.

La data del colloquio viene comunicata ai candidati , con raccomandata e con almeno venti giorni di anticipo.

Art. 10 - Criteri e Modalità

Ai sensi dell'art.12 L. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni,la **valutazione** con relativa attribuzione dei punteggi,avviene secondo il **criterio** di attribuire, al massimo, **100 punti** , di cui 50 ai titoli e 50 al colloquio.

Chi abbia conseguito nel complesso almeno **60 punti**, sarà ritenuto idoneo per l'inserimento nella graduatoria finale.

I 50 punti per titoli vengono attribuiti secondo le seguenti **modalità**:

1/5 al punteggio di laurea da modulare in relazione alle fasce di voto, 2/5 per pubblicazioni post laurea, fino a 2/5 per ulteriori titoli di studio e/o di ricerca post laurea quadriennale e/o specialistica ed altri titoli collegati all'attività prestata a seguito di contatti, borse di studio periodi di stage ed incarichi in Enti nazionali esteri ed internazionali. La ripartizione del budget di punteggi come sopra suddiviso, avviene ad opera della Commissione.

Art. 11 - Decadenza e Risoluzione rapporto

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro e non oltre il termine fissato, **non dichiarino di accettarla o non inizino lo svolgimento** delle attività di ricerca/studio.

Possono giustificarsi soltanto ritardi dovuti a **gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore** debitamente comprovati, fatte salve le ipotesi previste dalla legge 1204/1971 (Lavoratrici-Madri).

Nei confronti del titolare della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata **la prescritta procedura per dichiararne la risoluzione**.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore **dal giorno successivo** a quello del relativo provvedimento di adozione.

Il provvedimento con cui l'Ufficio competente approva la graduatoria di merito formulata dalla Commissione nell'ambito della selezione è da intendersi definitivo.